



COMUNE DI MEZZOCORONA

Comunità Rotaliana-Koenigsberg
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

P.R.G.
PIANO REGOLATORE GENERALE
(L.P. 04 AGOSTO 2015 n.15)

VARIANTE 2 – 2024 AREE ESTRATTIVE

AL P.R.G. DEL COMUNE DI MEZZOCORONA

ADOZIONE DEFINITIVA

OSSERVAZIONI ALL'ADOZIONE DEFINITIVA

ALLEGATO

1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AGOSTO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE	IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
DELIBERA DI ADOZIONE PRELIMINARE N.24 dd. 13/08/2024 DELIBERA DI ADOZIONE DEFINITIVA N. 9 dd.18/03/2025	PARERE CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE Verbale 26/2024 dd. 02/12/2024 – PRATICA N.3109 OSSERVAZIONI ALL'ADOZIONE DEFINITIVA PAT/RFS013-03/07/2025-0533392
IL TECNICO	LA GIUNTA PROVINCIALE
Ing. Andrea Bosoni Responsabile Servizi Tecnici Comunali ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO ANDREA BOSONI Ingegnere Civile e Ambientale Iscritto n.3710 d'albo - Sezione A degli Ingegneri	

Sommar

Sommar	2
1. PREMESSA.....	4
2. LA DESTINAZIONE URBANISTICA PREVIGENTE e IL “PIANO CAVE”	7
3. IL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE E LE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI	11
4. IL PDA e GLI ESITI DEL PIANO DI MONITORAGGIO	14
5. LE NECESSITA ‘ DI AGGIORNAMENTO DEL “PDA” OVVERO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE.....	15
6. LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI E L’ABBANDONO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE 17	
7. LA NECESSITA’ di MODIFICA DI DESTINAZIONE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	18
8. NECESSITA’ DI MODIFICA DI DESTINAZIONE PER ADEGUAMENTO AL NUOVO PROGETTO DI COLTIVAZIONE	20
9. LA NUOVA STRATEGIA PER L’AREA: LA DESTINAZIONE PRODUTTIVA LOCALE	21
10. INQUADRAMENTO RISPETTO ALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’	24
11. FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA PRESENTE VARIANTE	27
12. ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE 2-2024	31
13. VARIANTI RELATIVE AL TESTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	31
14. MODIFICHE CARTOGRAFICHE.....	33
15. VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON LA CSP	34
16. ADOZIONE DEFINITIVA	39
17. OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO L’ADOZIONE PRELIMINARE.....	40
18. RISCONTRO OSSERVAZIONI CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE N. 26/2024	40
18.1 Modifiche ai contenuti del PUP	40
18.2 Valutazione del piano ai sensi dell’art. 20 della L.P. 15/2015.....	40
18.3 Usi civici.....	41
18.4 Analisi degli elaborati cartografici di piano.....	41
18.5 Verifica preventiva del rischio idrogeologico.....	41
18.6 Disciplina urbanistica commerciale.....	45
18.7 Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico	46
19. ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE 2-2024 - ADOZIONE DEFINITIVA	47
20. OSSERVAZIONI ALL’ADOZIONE DEFINITIVA – RISCONTRO	47
21. ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE 2-2024 – OSSERVAZIONI ALL’ADOZIONE DEFINITIVA	50

1. PREMESSA

La presente Variante 2-2024 al PRG di Mezzocorona è stata redatta con la finalità di far fronte ad una serie di impellenti necessità, adeguamenti cartografici e normativi finalizzati all’attuazione degli esiti dello “Studio Urbanistico Fornaci”, che costituisce lo studio di approfondimento strategico di più ampia prospettiva per una corretta valutazione della proposta per il “Piano Attuativo Fornaci”. Tali finalità si trovano esplicitate nell’avviso preliminare pubblicato con prot. F183-0008056 dd. 12/07/2021, dove si poneva l’obiettivo di “Verifica puntuale [...] del grado di utilizzo delle aree produttive ed artigianali esistenti al fine di **pianificarne l’evoluzione e favorirne la trasformazione edilizia e urbanistica a sostegno delle imprese**, anche mediante compensazione fra aree agricole e aree produttive, al fine di ridurre la frammentazione **a favore di zone più accorpate e meglio infrastrutturate**;”

Lo “Studio Urbanistico Fornaci” cui la presente Variante da attuazione, è stato promosso e redatto dall’Amministrazione Comunale assieme ad alcuni operatori privati. Obiettivo dello studio era di prendere in considerazione le “aree cave” della zona Fornaci del Comune di Mezzocorona (assieme ad alcune aree limitrofe insediate con analoghe attività – vedasi attuale area improduttiva “Stradasfalti”) prefigurando per esse una consapevole e chiara destinazione urbanistica sul lungo periodo, indipendentemente dalle attuali prevalenti attività di cava.

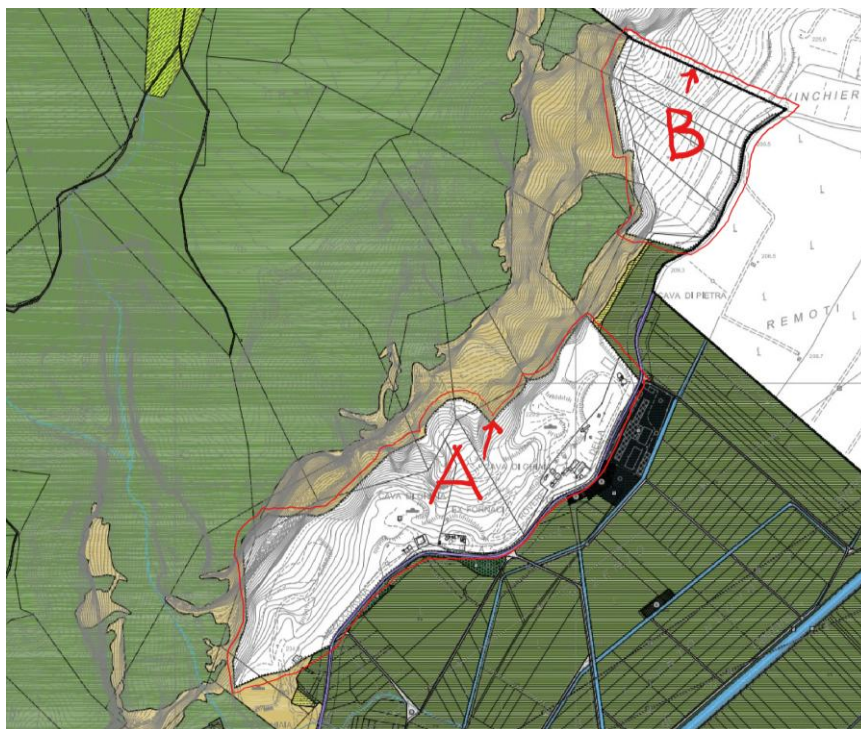
L’area oggetto dello Studio Urbanistico, che si colloca sulla destra orografica del Valle dell’Adige, al limite settentrionale del territorio del Comune di Mezzocorona, nella fascia di terreno compresa tra le pareti di base del rilievo montuoso del Craunel e la strada provinciale n. 90, è infatti oggi interessata dalla presenza di attività sia produttive legate sia al confezionamento di conglomerati bituminosi, sia estrattive.

Lo Studio urbanistico, ricomprende, considerandole di fatto “omogenee” le aree di seguito elencate:

- l’intera estrattiva “Fornaci” come definita dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali (cfr. Tavola n. 68, DGP n°2533 del 10/10/2003), riportata in PRG con specifica evidenziazione perimetrale nera.

L108		Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3)	articolo 19
------	---	---	-------------

Tale area risulta di fatto suddivisa in due ambiti: il primo, situato più a Sud (cfr. ambito “A” nell’estratto del PRG sottoriportato) è riferito ad un ambito già “attivato” con specifiche autorizzazioni estrattive, e un ambito, situato invece più a Nord (cfr. area B dell’estratto sottoriportato) non ancora “attivato”, ovvero con coltivazione ancora non autorizzata.



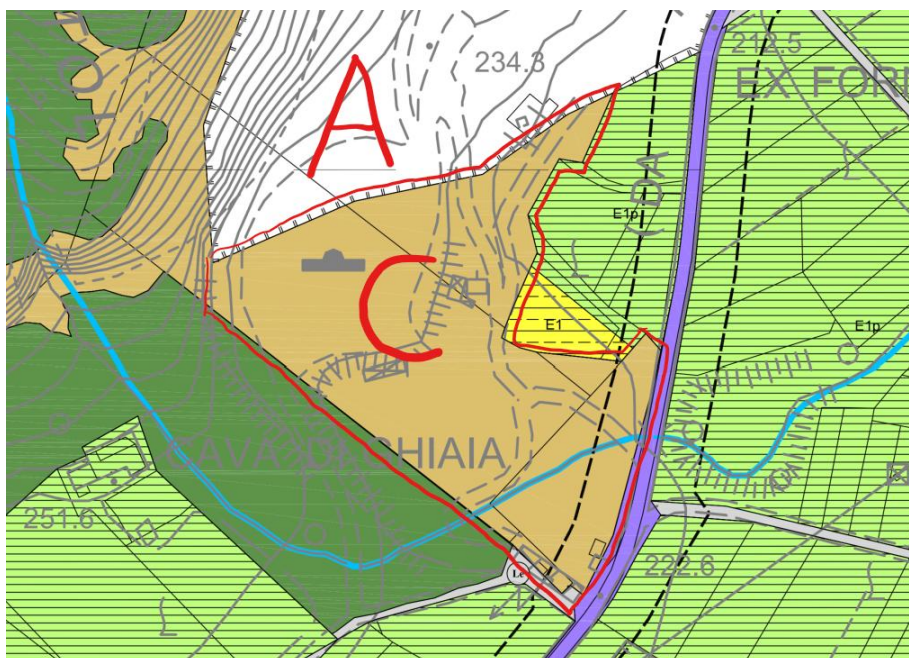
Estratto PRG vigente per ambiti "A" e "B"

Nella cartografia in scala al 1:2000, a causa di un mero errore grafico di stampa digitale, non appare riportata la dicitura "Cv" sull'area, che invece compare nella Tavola in scala 1:5'000, chiarendo l'attuale riferimento della zona alle "Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse" (zone D3) ovvero alle disposizioni dell'art. 19 delle NTA del PRG.



Estratto fotopiano 2015 con sovrapposizione suddivisione catastale per ambito "A"

- Un'ulteriore area a Sud, posta in diretta adiacenza all'ambito già attivato, attualmente "area improduttiva" come da cartografia del PRG, in quanto anch'essa risulta interessata dalla presenza di impianti per la produzione di conglomerati bituminosi.



Estratto cartografia PRG per ambito "C"

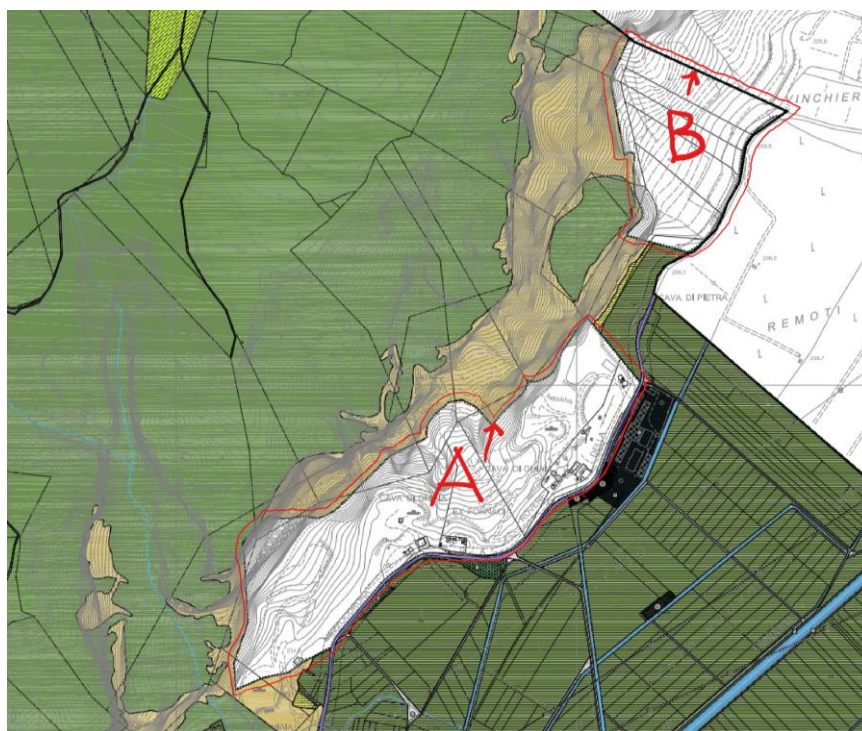


Estratto fotopiano 2015 con sovrapposizione suddivisione catastale per ambito "C"

Tale Studio urbanistico, con un'adeguata prospettiva temporale, conferma per l'area una destinazione compatibile con le attività già insediate, ammettendo l'insediamento di complementari attività di trattamento, riciclo e confezionamento degli inerti e dei propri derivati, anche indipendentemente dall'esercizio delle attività di cava.

2. LA DESTINAZIONE URBANISTICA PREVIGENTE e IL “PIANO CAVE”

Come riscontrato al punto precedente, la cartografia del PRG per le aree interessate dal “Piano Cave” (cfr. ambiti “A” e “B” risultano di fatto bianche, ovvero sulla cartografia risultano sprovviste di specifica destinazione urbanistica secondo i vigenti tematismi PAT.



Il PRG vigente infatti fa esclusivo riferimento, a mezzo di uno specifico perimetro presente in cartografia, alle “Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3) ovvero alle disposizioni contenute nell’art. 19 delle NTA, di seguito riportato.

19. Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3)

Con riferimento al vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, le tavole 1 e 2 del PRG delimitano e classificano le aree dove si possono svolgere attività di cava, deposito e

lavorazione dei materiali lapidei e/o inerti estratti, assumendo come riferimento le indicazioni del vigente Piano provinciale di utilizzo delle sostanze minerali di cui all'articolo 1 della LP 24 ottobre 2006 n.7 e successive modificazioni. Al di fuori di queste aree (**zone D3**) tali attività sono vietate.

Nelle porzioni di queste aree che nella Carta geologica provinciale risultano soggette a elevato rischio geologico vigono i disposti del comma 5 del precedente articolo 6, specie per quanto riguarda il divieto di svolgere attività con presenza continuativa di persone, veicoli, macchinari e relativi depositi o ricoveri stabili, in assenza di una perizia che ne certifichi la possibilità e ne precisi le condizioni.

Le opere consentite, le modalità di coltivazione delle cave, gli interventi di sistemazione dei suoli ad attività cessate, le domande di autorizzazione per le nuove estrazioni, la prosecuzione, l'ampliamento o la riattivazione di estrazioni sospese sono regolamentate dal Piano provinciale di utilizzo e dalla LP n.6/1980. In particolare:

- gli interventi edilizi sono subordinati alla presentazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 447/95 e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per assicurare i valori limite previsti nei confronti dei ricettori esposti è a carico del titolare del permesso di costruire o della attivazione di una SCIA;
- è vietata la presenza di qualsiasi abitazione, anche precaria;
- nelle aree estrattive si ammette solo la presenza di blocchi per servizi igienici, di ripari precari per i mezzi meccanici e di impianti tecnologici, mentre è esclusa quella di qualsiasi altro genere di edificio, sia pure provvisorio;
- nelle aree di deposito e lavorazione si consente la presenza di organismi edilizi facilmente smontabili adibiti a uffici, servizi aziendali, officine di riparazione e ricovero dei mezzi meccanici, nonché dei necessari impianti e tecnologici, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

	RC max %	H max m	Piani fuori terra	De min da eventuali edifici preesistenti m
zone D3	30	9.50	3	10,00

I progetti di utilizzo delle aree estrattive e di quelle adibite alle lavorazioni connesse vanno redatti dai concessionari tenendo in particolare cura:

- le opere di sistemazione progressiva del suolo, da realizzare via via che le attività di cava procedono, e quelle per ambientare le strade di servizio e gli impianti utilizzati nel contesto paesaggistico esistente;
- i provvedimenti da assicurare per eliminare ogni impatto negativo (acustico, da fumi e polveri, naturalistico e paesaggistico) o quantomeno per mitigarlo con misure idonee, e per far sì che il trasporto del materiale non interferisca negativamente con il traffico veicolare normale e che i carichi non danneggino la normale rete stradale utilizzata dall'azienda per la sua attività.

Ad attività estrattive concluse, le aree già utilizzate per le medesime dovranno essere sempre convertite ad usi agricoli o a bosco.

Estratto art. 19 delle NTA del PRG

Dalla lettura dell'art. 19 si riscontra come tale articolo pare contenere, in luogo di disposizioni conformi alle finalità pianificatorie del PRG, esclusivi riferimenti a specifiche normative relative alla "disciplina dell'attività di cava" (di cui si riportano di seguito riferimenti aggiornati).

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLE CAVE**

- [L.P. 24 ottobre 2006, n. 7](#)
"Disciplina dell'attività di cava"
- [D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117](#)
Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (GU n.157 del 7-7-2008)
- [Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2013, n. 24-126/Leg.](#)
Regolamento concernente il contributo per l'esercizio dell'attività di cava (art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)
- [L.P. 11 dicembre 2020, n. 14](#) (dal capo VI)
Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave L.P. 24 ottobre 2006, n. 7

Estratto della normativa riferita alle “Attività di cava” – fonte sito PAT

Pare utile rammentare in questa sede come il **“Piano cave”**, introdotto con la Legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 ed approvato nel 1987, **operi in armonia con il Programma di Sviluppo Provinciale e in coerenza con il piano Urbanistico Provinciale (PUP)** nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro. Nel 1982 è stato anticipatamente adottato il “Piano stralcio per il porfido”, mentre i successivi aggiornamenti dello stesso “Piano Cave” risalgono al 1989, al 1992, al 1998 e, da ultimo, al 2003 con il “Quarto aggiornamento” tuttora vigente (cfr. delibera della Giunta provinciale n. 2533/2003).

Il “Piano Cave” ha **durata indeterminata, è direttamente applicabile alle aree da esso individuate e sospende le previsioni del PRG, e può essere attuato attraverso programmi di attuazione comunale che hanno una durata massima di diciotto anni.**

Il fatto che il “Piano Cave” si ponga come normativa sovraordinata al PRG **non significa che il PRG non debba provvedere alla definizione di una specifica destinazione di zona**, nel caso specifico non prevista dalla cartografia.

Lo stesso art. 19 delle NTA, nel proprio ultimo paragrafo, riporta l’obbligo “indefinito” di conversione in uso “agricolo o a bosco” delle aree successivamente alla conclusione delle attività estrattive; si sottolinea però come come tale “indefinita” previsione **risulti non coerente** (se non addirittura in contrasto) **con le precedenti autorizzazioni già rilasciate sull’area, di gran lunga precedenti all’approvazione del PDA.**

Quale semplice esempio si rammenta come, per la p.ed. 725 e la p.f. 1353/16 di attuale proprietà del Gruppo Adige Bitumi, esistano la licenza edilizia n. 2/69 di data 18/08/1969 e l'ulteriore successiva concessione edilizia n. 12649 di data 25/03/1999. Ebbene, **le destinazioni d'uso relative a tali concessioni risulterebbero incompatibili con la disciplina delle aree come descritte in calce all'art. 19 delle NTA** (cfr. *Aree agricole o bosco*).

Da cui, la necessità di normare in maniera precisa e non “indefinita” le effettive destinazioni di PRG, alla luce non tanto di una “pura” necessità normativa, ma piuttosto all'interno di un consapevole e più ampio studio urbanistico.

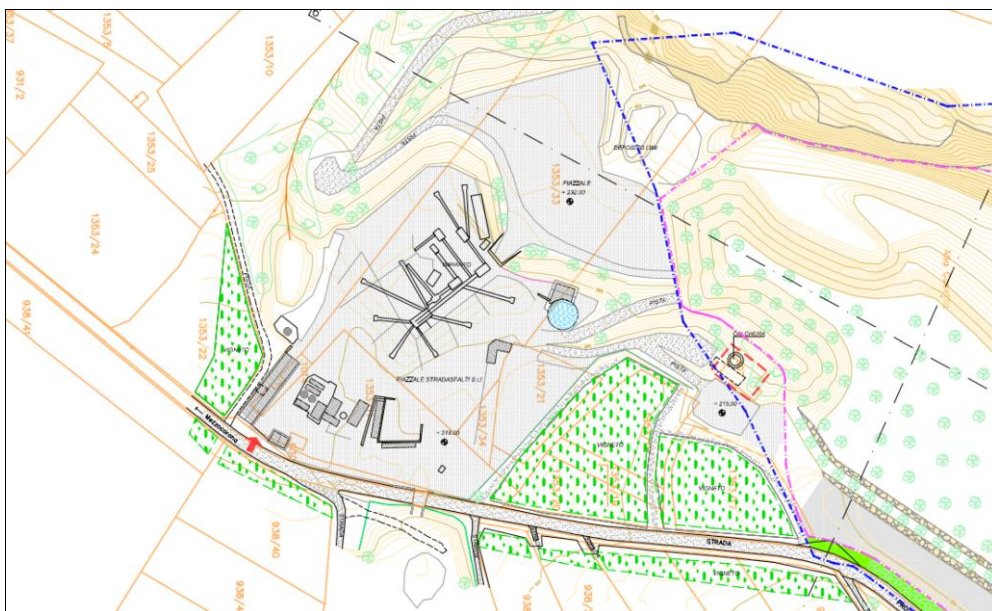
La fattispecie in esame risulta infatti molto più complessa della “semplice” attribuzione di una specifica destinazione ad un'area attualmente “bianca” sul PRG. **L'ambito è infatti interessato da una particolare complessità di norme ambientali, norme di settore (l'attività di cava, la VIA), prescrizioni ambientali (vedasino le prescrizioni del programma pluriennale di attuazione); alla disciplina Urbanistica in questo caso viene rimandata l'attenta, coerente e circostanziata regia in modo tale che le attività insediate possano proseguire le loro attività, riuscendo ad ottemperare sia alle numerosi prescrizioni finora ricevute da APPA, dal Servizio Industria e Minerario e dallo stesso Servizio Urbanistica (ottemperamenti oggi non possibili per incompatibilità urbanistiche), SIA all'aggiornamento dei progetti di Cava e del PDA (programma pluriennale di attuazione di seguito meglio descritto), sia all'obbligatorio adeguamento impiantistico per ottemperare alle certificazioni di sostenibilità ambientale e alle normative di settore e sugli appalti.**

3. IL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE E LE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Con esclusione dell'area improduttiva "Stradasfalti" contraddistinta dalla lettera "C" precedentemente descritta (che ricordiamo essere stata coinvolta dalla presente Variante al PRG non perché fosse un'area "bianca" ma per analogia, in quanto nell'area si svolgono attività del tutto omogenee rispetto a quelle svolte nell'area "A"), **le aree "A" e "B" sono interessate da un Programma Pluriennale di attuazione già approvato** (cfr. allegato I - lettera di Approvazione con prescrizioni del Programma Pluriennale di Attuazione - di seguito denominato "PDA" – per il quale è stata decretata la compatibilità ambientale con delibera della Giunta Provinciale n. 2986 dd 21/12/2007 prot. 225D07U164, e che è stato successivamente approvato da parte Comunale con Delibera Consiliare di n. 7 del 28.02.2008).

La documentazione grafica del PDA approvato già prevedeva, a fine coltivazione (cfr. estratto TAV. 04 di seguito riportata) la sistemazione ad "Area Produttiva" (si vedano le aree grigie).

Pare interessante segnalare come, analogamente a quanto previsto dalla presente proposta di Piano Attuativo, anche la stessa TAV 4 riferita alla ricomposizione ambientale del progetto del PDA avesse a suo tempo delineato nella propria rappresentazione, delle aree grigie (cfr. Produttive?) esterne al perimetro dell'area di cava (il riferimento in particolare è proprio all'area "C" di attuale proprietà di Stradasfalti).



Estratto TAV 04 del "PDA", approvato con Delibera Consiliare dd 28.02.2008, che evidenzia l'ambito "Stradasfalti" a Sud-Ovest.

Ciò, probabilmente, in virtù del fatto che già allora su tale area erano presenti “attività produttive” esterne al “PDA” ma affini e intrinsecamente collegate alle stesse attività di estrazione di materiale di cava, che si svolgevano invece nelle aree interne al perimetro del “PDA”.



Estratto TAV 04 del “PDA”, approvato con Delibera Consiliare dd 28.02.2008; complessivo lotti 1,2,3.

A superamento delle previsioni cartografiche dell’elaborato grafico TAV04 del “PDA”, all’interno delle prescrizioni allegate alla Delibera di approvazione dello stesso, si riscontrava la presenza di una prescrizione del Servizio Tutela del Paesaggio che, in seno alla procedura di VIA, richiedeva come “le “aree produttive” venissero modificate in “aree agricole”, specificando altresì come, in un successivo momento, la pianificazione di livello comunale avrebbe potuto valutare modifiche a tale previsione”. (vedasi testo evidenziato in giallo nell’estratto sotto riportato).

11. In prima istanza la destinazione finale delle superfici indicate in progetto come “Area Produttiva” dovrà essere modificata in “Area Agricola”; eventualmente, in un successivo momento, la pianificazione di livello comunale potrà valutare se modificare tale previsione. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio)

Estratto prescrizioni della procedura di VIA del PDA richiamate nelle successive Concessioni.

Tale prescrizione rendeva già allora evidente, la necessità di prevedere una destinazione di PRG che risultasse DIVERSA da quella agricola, ma era altresì implicito come, all'interno della procedura di approvazione del "PDA", non sarebbe risultato in alcun modo possibile effettuare alcuna modifica di destinazione al PRG. Infatti, il Servizio Minerario pur condividendo la sistemazione e la destinazione finale era stato costretto di fatto a stralciarla per incompatibilità urbanistica.

Infatti, si rammenta come **il progetto di coltivazione definisce, oltre alle modalità di coltivazione, anche la "ricomposizione ambientale",** ovvero la "configurazione finale" del ripristino ambientale post coltivazione. Preme rammentare come tale ripristino **debba risultare pienamente coerente con le previsioni della destinazione del prg.**

Ciò significa come lo stesso progetto di coltivazione, a seconda della "sottostante" destinazione di PRG, debba essere adattato e modificato per essere compatibile con la stessa; tale imprescindibile necessità verrà ripresa anche in seguito, nella presente relazione.

4. IL PDA e GLI ESITI DEL PIANO DI MONITORAGGIO

Il presente capitolo, ha una doppia finalità: riferire fondamentali dettagli rispetto agli esiti del monitoraggio del programma pluriennale del febbraio 2022 (successivo alla approvazione del PDA), **e rendicontare con oggettivo dettaglio l'assoluta ed urgente necessità, da parte dell'Amministrazione Comunale e degli operatori economici, di adeguamento dei propri impianti in conseguenza delle prescrizioni ricevute** (seguito puntualmente riportate).

L'approvazione del "PDA" aveva infatti istituito anche l'obbligo di presentazione di uno specifico "rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal Programma di Attuazione".

Dalla lettura degli atti risulta evidente come **l'intero procedimento di verifica di ottemperanza della condizione ambientale VIA-2006-12-PER-02** (cfr. allegato 3 *Secondo rapporto sullo stato avanzamento lavori (2014-2019) previsti dal Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Mezzocorona di data 18/02/2022 (Protocollo PAT /PAT -18/02/2022 -0123951 - 17.6-2021-77)*, a mezzo di una serie di pareri, **avesse esplicitamente PRESCRITTO la necessità di provvedere ad un "adeguamento urbanistico" della previsione di PRG.**

In particolare si vedano:

- APPA, a pag. 6 *richiedeva l'"incapsulamento dei macchinari e dei sistemi usati per la preparazione o la produzione di materiali polverulenti (frantumazione, miscelazione, vagliatura)"* – (cfr. prescrizione num. 9 del verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2986 del 21 dicembre 2007)
- Servizio Industria, ricerca e minerario, a pag. 6 specificava come *"molti impianti, nati come strutture non di cava (esistono varie concessioni edilizie) e tuttora esistenti, non hanno ancora una destinazione urbanistica del PRG che ne consenta la permanenza oltre il Piano cave e la manutenzione."*
- Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, a pag. 7, sottolineava nuovamente le criticità già evidenziate (cfr. punto precedente) dal Servizio Minerario laddove riportava: *"deve essere verificata la situazione di compatibilità urbanistica degli impianti indicati dal Servizio Industria, ricerca e minerario"* e *"il PRG dovrà individuare le destinazioni delle aree al termine della coltivazione"*
- APPA, settore qualità ambientale, a pag. 7, indicava le seguenti criticità: *"ARIA - Si evidenzia che la prima delle richieste della prescrizione 9, che prevede l' "incapsulamento dei macchinari e dei sistemi usati per la preparazione o la produzione di materiali polverulenti*

(frantumazione, miscelazione, vagliatura,...)", non risulta soddisfatta, in quanto i nastri per la lavorazione degli inerti non risultano essere stati incapsulati"

Lo stesso Comune di Mezzocorona, in data 16 novembre 2021, all'interno dell'integrazione depositata in seno al secondo rapporto sullo stato avanzamento lavori, tra gli interventi a proprio carico, dichiarava come **"entro il III-IV trimestre 2022"** programmava **"l'approvazione della Variante al PRG e conseguente adeguamento del piano cave"**.

5. LE NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO DEL "PDA" OVVERO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE.

A seguito dell'approvazione del "PDA", sono state conseguentemente autorizzate le seguenti concessioni e Autorizzazioni riferite alle attività di cava:

- concessione 1721 cava Casetta dd 01.02.2010, sul lotto 1 (Stradasfalti srl)
- concessione 1720 cava Casetta dd 01.02.2010, sul lotto 2 (Inerti Mezzocorona srl)
- Autorizzazione 7450 cava Casetta dd 01.07.2011 (gruppo Adige Bitumi)

Quale ulteriore dettaglio riferito all'attuale **"PDA"**, si sottolinea come, nelle diverse disamine e confronti finora effettuati tra il Comune e i singoli operatori (Concessionari o titolari di Autorizzazioni), sia emerso come il **"PDA"** non si sia rivelato essere lo strumento più adatto per gestire le "problematiche" che via via sono emerse, tra le quali:

- **Le continue necessità di un aggiornamento, anche "dinamico", del progetto di coltivazione rispetto ad "asimmetrie" di coltivazione** conseguenti a variati scenari tecnologici e commerciali rispetto alle previsioni di coltivazione ipotizzate in sede di rilascio delle precedenti concessioni e autorizzazioni (rif. 2010; oggi infatti, le previsioni del progetto di coltivazione effettuate sulla base di un'attività di escavazione "indiscriminata" e indifferenziata, risultano infatti del tutto anacronistiche. Risultano infatti oggi sempre più emergenti anche attività di trattamento e riciclo materiale inerte, abbinate all'attività di escavazione di materiale vergine.
- **Le interdipendenze e i reciproci vincoli di coltivazione intercorrenti tra lotti confinanti** afferenti a proprietari e/o concessionari diversi, in relazione alle diverse esigenze da ciascuno manifestate. Il **"PDA"** infatti demandava a generici accordi tra concessionari le modalità di

escavazione sui limiti. Le sostanziali asimmetrie di coltivazione avvenute proprio a ridosso del confine, hanno evidenziato la mancanza di progettualità del PDA proprio nelle zone di forte interdipendenza laddove risultava probabilmente utile un progetto meglio definito a priori.

- **Gli aggiornamenti** delle modalità di coltivazione (e conseguente ripristino) **rispetto all'effettivo andamento geomorfologico dei fronti rocciosi precedentemente sommersi** (vedasi in particolare l'importante cengia rocciosa riscontrata tra lotti 1 e 2 del PDA su terreno di proprietà comunale – vedi foto di seguito riportata).



Nell'ellisse rosso viene evidenziata la presenza di un'importante cengia rocciosa che vanifica, tra i lotti 1 e 2 le previsioni di escavazione riportate nel Piano di Coltivazione (rif. PDA), nonché la relativa configurazione della ricomposizione ambientale finale, che deve assumere una diversa connotazione rispetto alle previsioni.

6. LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI E L'ABBANDONO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Le concessioni e le Autorizzazioni riportate al precedente capitolo, hanno scadenza il 28/20/2026; rispetto a tale scadenza, tenuto conto quanto raffigurato al capitolo precedente, **l'Amministrazione ha già manifestato l'intenzione di valutare un abbandono dell'utilizzo del Programma Pluriennale di Attuazione** (che ricordiamo essere uno strumento facoltativo) **a favore di singole concessioni** (o Autorizzazioni) di coltivazione.

Tale scelta dell'Amministrazione risulta conseguente anche rispetto alla complessa procedura di modifica e gestione del "PDA", rivelatosi un sistema previsionale piuttosto "rigido" che non è di fatto stato in grado di adattarsi "dinamicamente" alle "asimmetrie" di coltivazione e agli "imprevisti" che si riscontrano nell'effettiva attività coltivazione della cava. Infatti, le modifiche al progetto del "PDA", proprio in virtù della loro durata (ultradecennale), richiedono l'attivazione di procedure di VIA estremamente lunghe ed articolate.

Rimane inteso come allo scadere del "PDA" (dicembre 2025), scadranno anche tutte le subordinate autorizzazioni di VIA e le conseguenti concessioni/autorizzazioni, ritrovandosi in un contesto di "vuoto normativo" che provocherebbe pesantissime ripercussioni sulla gestione delle attività di cava, nonché le successive gare per l'affidamento delle concessioni.

Pertanto, molto prima della scadenza prevista, qualsiasi sia lo scenario scelto per la prosecuzione delle attività di cava (a mezzo di un adeguamento del programma pluriennale, o a mezzo di nuove singole concessioni) risulta necessario avviare la procedura di screening VIA per il "rinnovo" delle autorizzazioni, che richiede necessariamente la preliminare definizione della destinazione urbanistica, in quanto NON risulta possibile effettuare valutazioni di compatibilità di un piano di coltivazione in assenza di una previsione urbanistica.

7. LA NECESSITA' di MODIFICA DI DESTINAZIONE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Le attività produttive insediate, come già illustrato, non interessano esclusivamente “attività di cava” ma attività direttamente correlate alle attività di escavazione; si vedano in particolare gli impianti di conglomerato bituminoso delle aziende “Stradasfalti” e “Gruppo Adige Bitumi”.

Tali impianti, stante la data delle loro installazioni e la tipologia delle loro attività, **indipendentemente dalle prescrizioni ricevute nella procedura di VIA necessitano di essere adeguati alle più recenti normative di settore, al fine di consentire il permanere di una competitività economica.**

Per garantire tale competitività risulta ormai evidente che i processi produttivi devono essere efficientati:

- 1) **IN TERMINI PRODUTTIVI**, ovverosia le quantità e le qualità dei processi, nonché delle manutenzioni dei macchinari, devono continuare a rispondere alle più aggiornate necessità aziendali; risulta chiaro come tali esigenze mirino al conseguimento della massima efficienza, riferita sia al costante miglioramento degli standard di controllo e qualità dei prodotti, sia alla massimizzazione degli investimenti.
- 2) **IN TERMINI ENERGETICI**, ovvero richiedere, a pari quantità di prodotto, l'impiego del minore quantitativo di energia possibile
- 3) **IN TERMINI DI EMISSIONI di CO₂**, ovvero conseguire una progressiva diminuzione di emissioni di CO₂, stante le più recenti normative ambientali in termini di sostenibilità.
- 4) **IN TERMINI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA**, ovvero conseguire una drastica riduzione di emissioni di polveri e rumore, stante la disponibilità di tecnologie innovative (cfr. B.A.T. Best Available technologies) che vanno di pari passo con le più recenti normative europee in ambito ambientale, e, più in generale, in ambito di sostenibilità.
- 5) **PER RIDURRE IL CONSUMO DI MATERIE PRIME NON RIPRODUCIBILI**, ovvero **rispondere ai più recenti requisiti di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE** nonché ai C.A.M. (*Criteri Ambientali minimi, sia in vigore, sia in imminente aggiornamento*).

Le recenti normative riferite alle caratteristiche dei conglomerati bituminosi, in un lasso di tempo relativamente breve, hanno infatti “generato” una svolta epocale: si è infatti passati da un “LIMITE MASSIMO DI RICICLATO” che poteva prima essere presente nel conglomerato, ad una “PERCENTUALE MINIMA GARANTITA” che DEVE necessariamente essere presente nel nuovo conglomerato. Tale “cambio di rotta” della normativa, che in precedenza limitava il più possibile le possibilità di utilizzo di materiale di riciclato, conseguentemente ad una rinnovata e più consapevole sensibilità ambientale ora ne incentiva invece il massimo riutilizzo (nel contempo generando un evidente RALLENTAMENTO dei processi di escavazione di materia prima richiesta dal confezionamento dei conglomerati).

L'introduzione di tali normative ha altresì generato:

- la necessità di adeguare gli impianti con la messa a punto di cicli diversi e differenziati, contraddistinti da tecnologie produttive sempre più raffinate ed innovative (il confezionamento di conglomerati con alte percentuali di riciclato richiede infatti specifici pretrattamenti dello stesso)
- la necessità di adeguare gli impianti esistenti anche in termini di layout, proprio per la necessità di rivedere, in breve tempo, gli spazi da dedicare allo stoccaggio possibilmente al coperto (per diminuire la percentuale di umidità ovvero l'energia spesa per essiccare gli inerti) e al trattamento del materiale fresato, che è passato da quantità tutto sommato esigue a quantità considerevoli.
- **La necessità di adeguare i progetti di cava, in conseguenza del forte rallentamento delle stesse attività di escavazione del materiale vergine, inteso quale “attività di produzione di materia prima non riproducibile”.**

8. NECESSITA' DI MODIFICA DI DESTINAZIONE PER ADEGUAMENTO AL NUOVO PROGETTO DI COLTIVAZIONE

Tutto ciò premesso, risulta chiaro lo “Studio Urbanistico Fornaci”, con un’adeguata prospettiva temporale, conferma per l’area una destinazione compatibile con le attività già insediate, ammettendo l’insediamento di attività di trattamento, riciclo e confezionamento degli inerti e dei propri derivati, anche indipendentemente dall’esercizio delle attività di cava; questo per le ragioni di seguito esposte:

- la consapevolezza di una differente e più lenta velocità di escavazione (che secondo le attuali stime sposta le tempistiche di esaurimento della cava da 20 a 60 anni circa) dovuta al fatto che le normative (e le direttive ambientali) richiedono sempre più l'utilizzo di percentuali maggiori di riciclato nel confezionamento di conglomerato
- le asimmetrie riscontrate (rispetto alle previsioni del PDA) nelle attività di escavazione tra i vari lotti che richiedono – o richiederanno - (da parte del Servizio Minerario) una riduzione dei perimetri delle “aree di cava” rispetto alle aree già esaurite
- le necessità e le opportunità già espresse dal Servizio Minerario di ridurre i perimetri delle “aree di cava” escludendo dagli stessi le Aree nelle quali si svolgono già oggi attività specificamente produttive seppur connesse alle attività di escavazione
- la necessità di tenere in particolare considerazione le normative sulla sostenibilità ambientale che oggi consentono, con una destinazione che consenta un particolare progetto di coltivazione, di riutilizzare il recupero degli scarti di escavazione DIRETTAMENTE in sito, con ENORMI vantaggi di riduzione di emissioni ambientali dovuti sia ad annullamento di emissioni in atmosfera, e traffico dovute a trasporti ,

Tutte le ragioni suesposte hanno portato ad una configurazione di una INNOVATIVA REVISIONE del Progetto di Coltivazione, che richiede, per essere attuato, la previsione di una specifica destinazione ad “AREA PRODUTTIVA”, unica destinazione compatibile con attività, edifici e impianti esistenti, e che consente altresì il mantenimento delle aree di stoccaggio e lavorazione di materiali inerti non strettamente provenienti dalle attività di cava (fresato per conglomerati bituminosi)

Tale nuovo progetto di coltivazione risulta “INNOVATIVO” innanzitutto perché, in funzione di un più approfondito studio dell’andamento delle pareti rocciose sottostanti, **propone per la prima volta, in accordo con il Servizio Minerario, una ricomposizione ambientale NON PIU’ effettuata a fine coltivazione, bensì in itinere**; il progetto introduce infatti il nuovo concetto di una ricomposizione ambientale effettuata contestualmente all’attività di escavazione. Questo, anche grazie all’introduzione di “tomi paesaggistici” a coronamento e a protezione della futura “area produttiva”.

La configurazione di tale strategia, che definisce per gli attuali lotti 1, 2 e 3 dell’attuale PDA, e per una parte dell’area improduttiva interessata dagli impianti di “Stradasfalti” **delle aree “Produttive”** costituisce l’orizzonte progettuale della Presente Variante

9. LA NUOVA STRATEGIA PER L’AREA: LA DESTINAZIONE PRODUTTIVA LOCALE

la volontà dell’amministrazione appare infatti quella di riconoscere, all’area oggetto di studio, da dedicarsi ad attività di lavorazioni di inerti e affini (impianti di produzione di miscele conglomerate con leganti bituminosi, cementizi, o di altro tipo, e centri di riciclaggio) che risultino anche indipendenti dalla coltivazione mineraria, ovvero afferenti a specifiche e proprie attività produttive.

Tale visione dell’Amministrazione si è basata sulle seguenti considerazioni:

- **l’area ospita, in termini di volume, uno dei più importanti giacimenti minerari della Provincia**, che in funzione delle recenti normative e delle considerazioni già espresse ai capitoli precedenti, vede “allungare” le tempistiche del proprio esaurimento dagli attuali 20 anni circa, ad un periodo decisamente più ampio (**oltre 60 anni**). Si ritiene come un simile periodo vada ben oltre a qualsiasi “durata” relativa a scelte pianificatorie urbanistiche di valenza comunale.

- **l'area costituisce una configurazione strategica; trattasi infatti di un'area di fondovalle, baricentrica rispetto all'intera Regione, distante dagli abitati, e già attualmente utilizzata per la lavorazione di inerti.** Non si ravvisa infatti la presenza di possibili aree alternative da destinarsi a tale scopo. Basti ricordare come spesso, oggi, causa l'indisponibilità di aree locali destinate al recupero e riciclaggio di inerti, questi ultimi devono essere conferiti fuori regione con costi economici e ambientali (cfr. traffico dovuto ai mezzi di trasporto, inquinamento ARIA e RUMORE..) elevatissimi a carico della collettività.
- **NON ESISTONO ATTUALI TECNOLOGIE ALTERNATIVE** Il sistema stradale provinciale, che garantisce collegamenti sull'intero territorio provinciale, richiede continue e programmate attività di manutenzione dei manti realizzati in conglomerato bituminoso; gli stessi conglomerati, diversamente da altri prodotti, non possono tecnicamente provenire, da aree più lontane e l'area individuata, si conferma come strategica in quanto baricentrica per l'intera regione. Si ritiene utile sottolineare come ad oggi NON esista alcuna tecnologia, né tantomeno ricerca (fosse anche in fase embrionale) che possa prefigurare in futuro la possibilità di utilizzo di materiali diversi per i manti stradali, rispetto ai conglomerati in conglomerato bituminoso. Questo significa che, nonostante il presente Piano Attuativo riguardi una "puntuale" previsione urbanistica di livello comunale, di fatto, **trattasi di una scelta consapevole e strategica che impatta positivamente a livello territoriale.**
- **L'AREA GIA' OSPITA ATTIVITÀ E IMPIANTI CHE RISULTANO DI FATTO INDIPENDENTI DALLE ATTIVITÀ DI CAVA** Come già evidenziato, all'interno dell'attuale perimetro del "Piano Attuativo" esistono già impianti di conglomerato bituminoso che lavorano materiali provenienti anche dall'esterno, in funzione delle diverse tecniche e tipologie di confezionamento di conglomerati bituminosi. Il sito infatti, oltre ad utilizzare il materiale vergine proveniente dalle attività di cava, in realtà, in funzione delle specifiche richieste tecniche per i diversi conglomerati, utilizza sia rocce sedimentarie (calcari) provenienti da scavi (cfr. gallerie) effettuati sul territorio regionale, sia rocce intrusive (porfidi) anch'esse provenienti da scarti di lavorazione. **E' proprio all'interno di una più ampia visione di "RICICLO" e "RIUSO" di scarti di materiali, visione che evidentemente supera i confini comunali, che va correttamente inquadrata la scelta politica di promuovere la presente Variante al PRG per dedicare l'intero sito alle lavorazioni sugli inerti ed affini,** sito che, in funzione degli investimenti operati sullo stesso,

ha l'ambizione di diventare un modello SIA per le innovative tecniche di coltivazione per le attività di cava in corso, ma anche un modello per le innovative soluzioni di riduzione degli impatti ambientali proposti per il rinnovamento degli impianti.

10. INQUADRAMENTO RISPETTO ALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'

Per quanto riguarda la Carta di sintesi della pericolosità, all'interno delle aree interessate dal precedente "Studio Urbanistico" si riscontra la presenza di zone interessate da classificazione di "aree ad alta pericolosità" (P4) e, in subordine, aree minori interessate da aree contraddistinte da pericolosità inferiori ("P3" e "P2") o nulle.

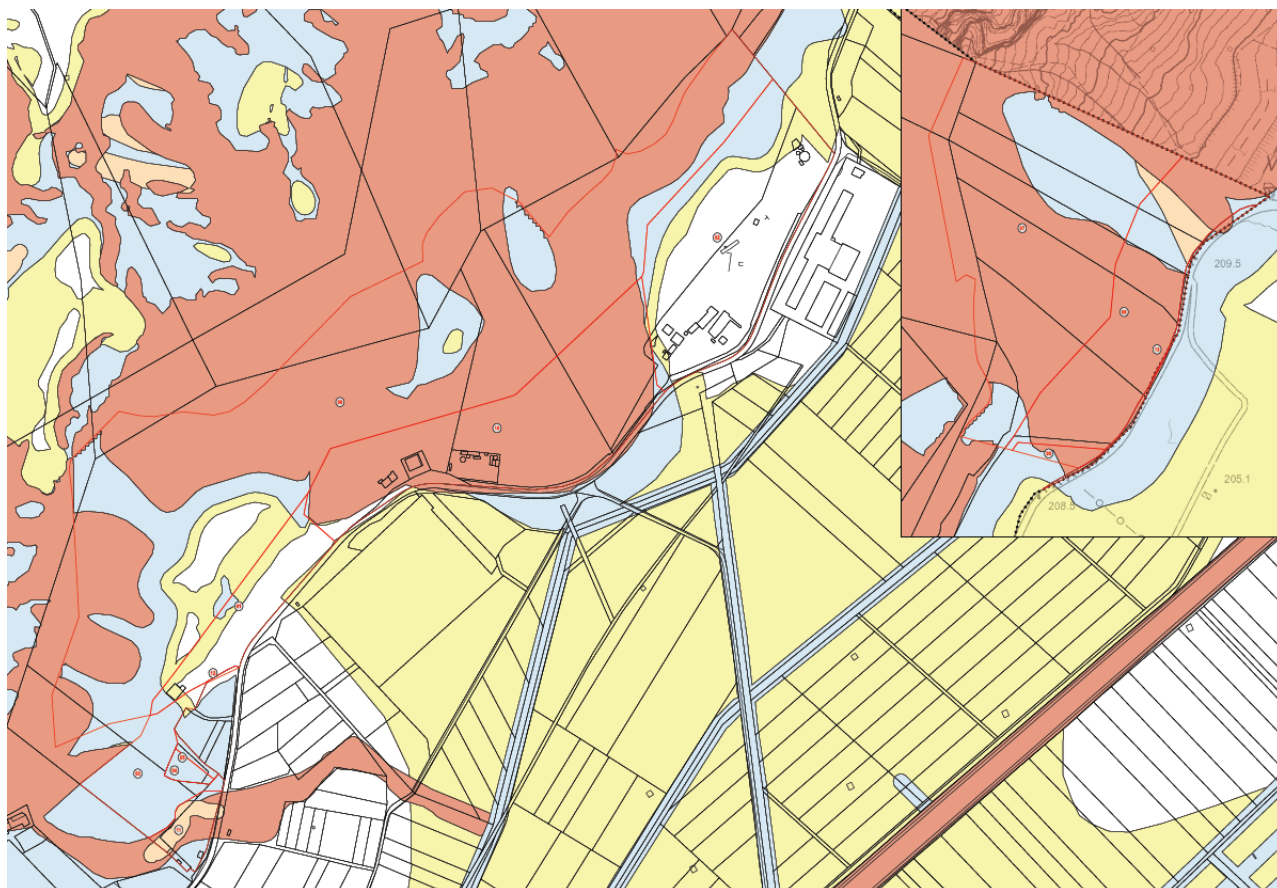


Estratto previsioni della CARTA DI SINTESI (cfr. fonte webgis PAT)

Rimane evidente come tale area ad alta pericolosità (P4) nella presente Variante, non sia stata interessata da modifiche ad "area produttiva di interesse locale"; per tali aree infatti, la presente Variante, conformemente a quanto già prefigurato nel precedente "Studio Urbanistico" ha definito la

disciplina delle “aree improduttive”, in attesa della conclusione degli approfondimenti relativi agli studi e alle opere di mitigazione volti a ridurre le classi di tale pericolo “P4” verso classi di pericolosità inferiore.

La presente Variante provvede dunque a modificare la destinazione in “produttivo” D2d ai sensi del nuovo articolo 18ter delle NTA del PRG, esclusivamente aree compatibili con la CSP vigente.



In subordine rispetto ai sovraordinati vincoli relativi alla Carta di Sintesi della Pericolosità, la soluzione dello Studio Urbanistico e (conseguentemente) la presente Variante ha dunque tenuto in debita considerazione:

- la geometria della “cengia rocciosa” presente nei lotti 1 e 2 (precedentemente evidenziata), che condiziona morfologicamente, limitandola, la possibilità di localizzare sulla stessa una destinazione ad “Area produttiva locale”.
- le geometrie relative ai tomi di sicurezza e alle retrostanti ricomposizioni ambientali come già definite negli approfondimenti (work in progress) già esperiti nelle anticipazioni degli aggiornamenti dei progetti di cava (*si vedano, al riguardo, gli elaborati grafici di approfondimento progettuale dello Studio Urbanistico*)

- la definizione delle aree improduttive, laddove nella configurazione strategica complessiva (non ora attuabile) sia prevista in futuro una destinazione ad “aree produttiva”

11. FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PRESENTE VARIANTE

Le finalità della presente Variante risultano essere le seguenti:

- **prefigurare le destinazioni urbanistiche dell'intera area** (indipendentemente dalle temporanee e/o parziali attuazioni) **subordinatamente alla visione strategica di lungo già prefigurata dallo “studio Urbanistico” che vede la realizzazione di un'unica Area produttiva locale appositamente predisposta ad ospitare le attività in essere di produzione di conglomerati,** in abbinamento alle quali, per i prossimi 60 anni (almeno) si troveranno anche le attività di estrazione di materiale non ancora escavato.
Conseguentemente, definire normativamente le specifiche attività insediabili nell'area, compatibilmente con le attività di lavorazione e riciclaggio dei materiali inerti.
- **Correggere la mancanza di una specifica “destinazione urbanistica” sulla cartografia del PRG,** in quanto oggi tali aree risultano area “bianca” esclusivamente perimetrata da una linea blu facente riferimento all'art. 19 delle NTA “Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3)”; tale articolo, a sua volta, fa riferimento al vigente Piano Provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (cosiddetto “Piano Cave” – vedasi Area Estrattiva “FORNACI”, parte SUD, rif. TAV 68. Di fatto, si tratta della necessità di definire per l'area la corretta attribuzione di una specifica “destinazione urbanistica” tale da risultare coerente con i progetti in vigore (cfr. allegato I - lettera di Approvazione Programma Pluriennale di attuazione approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2986 dd 21/12/2007 prot. 225D07U164).
- **Prefigurare delle previsioni urbanistiche tali da risultare compatibili anche con le innovative proposte per le nuove modalità di coltivazione della cava, mirate ad introdurre, tra le variabili progettuali, i principi di sostenibilità ambientale.**

Tali innovativi principi di coltivazione richiedono infatti di consentire:

- 1) il riutilizzo in sito dei materiali inerti provenienti dalle lavorazioni, principio che minimizza traffico ed emissioni in atmosfera legate alla movimentazione dei materiali
- 2) la ricomposizione ambientale in itinere, ovvero non successiva all'esaurimento della cava, ricomposizione che consente sia una minimizzazione sia degli impatti paesaggistici dovuti ad un immediato riutilizzo del materiale, sia una limitazione dei volumi dei depositi temporanei di materiali.

3) le modalità di ricomposizione dei tomi a tergo delle pareti rocciose, ridefinendo, conseguentemente, le aree effettive a disposizione.

- **Introdurre sull'intero ambito la necessità di definizione di regole comuni** (cfr. verde di protezione lineare) **che, in abbinamento a considerazione di natura ambientale consentano di migliorare l'inserimento paesaggistico delle aree produttive (di fatto reiterazione di attività già esistenti) all'interno del contesto di riferimento.** Più nel dettaglio si tratta di:

1) introdurre regole per la costituzione di un “verde lineare di riqualificazione paesaggistica” realizzato in fregio alla Strada provinciale, prioritariamente definito attraverso la realizzazione di un “tomo paesaggistico” compatibilmente con le strutture e gli impianti esistenti. Tale verde di protezione è ritenuto funzionale ad una riqualificazione del fronte visibile dalla strada provinciale, al fine di ottenere una diminuzione ottica (o un mascheramento) delle altezze degli impianti retrostanti.

2) introdurre regole per la realizzazione degli edifici retrostanti.

Si ritiene infatti come l'esito di tali considerazioni vadano pienamente nella direzione delle richieste di APPA riguardanti la riduzione delle emissioni relative sia a polveri sia a rumore, nonché nella direzione già auspicata dalle più severe normative europee di tipo ambientale. Gli impianti di lavorazione inerti (cfr. sia impianti di conglomerati bituminosi, sia impianti di riciclaggio) più tecnologicamente evoluti presenti in Europa, per rispondere in maniera radicale all'assoluta “compartimentazione” prevedono, ad esempio, impianti e coperture di stoccaggio di materiali completamente “chiuse” in modo tale da costituire

- **Rispondere e correggere le “incompatibilità urbanistiche” già evidenziate da APPA all'interno delle Verifiche imposte dal Programma Pluriennale di attuazione** (cfr. allegato 2. - Lettera di comunicazione esito verifica ottemperanza condizione ambientale CIA-2006-12-PER-02 relativa al “Secondo rapporto sullo stato avanzamento lavori (2014-2019) previsti dal Programma Pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Mezzocorona” (prot. PAT/PAT-1/02/2022-0123951-[17.06-2021-77] fascicolo n. 17.62021-77 U372)

- **“Regolarizzare” con una specifica destinazione urbanistica le “aree produttive” di fatto già preesistenti e complementari attività di cava,** i cui impianti di confezionamento di conglomerati bituminosi (già autorizzati precedentemente alle previsioni del cosiddetto “Piano Cave”) risultano sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale, **impianti produttivi non esclusivamente correlati alle attività di cava, che non lavorano materiale esclusivamente proveniente dalla cava, e che risultano finalizzati alla produzione di specifici prodotti (cfr. conglomerati bituminosi) legati a filiere che oggi sempre più richiedono la messa a punto di impianti ad altissimo contenuto tecnologico,** filiere che risultano con evidenza completamente diverse dalle più comuni e “banali” lavorazioni di inerti (cfr. estrazione, frantumazione, selezione).
- in conseguenza del punto precedente, **consentire agli attuali proprietari e concessionari (cfr. Lettera APPA sopracitata) di poter attuare tutte le misure di mitigazione di polveri e rumore prescritti dalle procedure di V.I.A.** nonché dai verbali dei rispettivi monitoraggi pluriennali sugli impianti esistenti, oggi non attuabili proprio per l’“incompatibilità urbanistica” generata dall’anomala presenza, nella cartografia del PRG vigente, dell’area “bianca” che di fatto risulta sprovvista di destinazione e, supportata da una generica disciplina che di fatto appare sbilanciata sull’attività di cava senza considerare in alcun modo la compresenza di attività produttive che svolgono attività non strettamente connesse con l’attività mineraria.
- **Definire le destinazioni urbanistiche per quelle aree di coltivazione che risultano di prossimo esaurimento e pertanto necessitano di un’adeguata ed urgente pianificazione**
- **consentire l’ottimizzazione delle possibilità di utilizzo degli impianti esistenti anche per le lavorazioni del materiale proveniente da aree vicine** (cfr. lotto 4 del PDA approvato) tenuto conto che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di NON realizzare ulteriori impianti di lavorazioni di inerti sul proprio territorio, rispetto a quelli già insediati.
- **Incentivare, a mezzo di una lungimirante programmazione urbanistica, i principi di sostenibilità ambientale.** Risulta infatti evidente come, nel caso in esame, la conferma di localizzazione di “aree produttive” esclusivamente destinate alla produzione di conglomerati e lavorazioni di inerti in genere (lavorazioni disgiunte dalle attività di cava) nei pressi delle

attività di cava ed estrazione di inerti, consente di ridurre al minimo l'incidenza degli impatti ambientali sul territorio dovuti ai trasporti delle materie prime; ad esempio, vedasino riduzioni di traffico, emissioni di gas di scarico in atmosfera, emissioni di polveri, rumore legati ai trasporti, e conseguente minore necessità di manutenzioni stradali.

- Attribuire la destinazione agricola a quelle aree del PDA (cfr. lotto 4 del Piano pluriennale di attuazione, nonché ambito 5 dello Studio Urbanistico), in cui, rispetto alla configurazione strategica complessiva, vi sia la volontà di NON consentire l'installazione di ulteriori impianti, né la realizzazione di ulteriori fabbricati.

In linea con taluni obiettivi elencati nell'avviso preliminare, la Variante 2-2024 propone alcune modifiche alla disciplina urbanistica vigente, **interessando solo una limitata porzione del territorio con particolare riferimento all'area "Fornaci"**, ricomprendendo sia le aree presenti nell'attuale perimetro dell' "Area Cave" sia le limitrofe aree a Sud interessate dalla presenza di impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di lavorazioni inerti.

Le modifiche e cartografiche e normative sono raggruppate all'interno della presente relazione.

La cartografia del PRG vigente, già adeguata agli standard provinciali (cfr. *Delibere n. 2129 del 22 agosto 2008, in materia di omogeneità della rappresentazione grafica dei piani e n. 1227 del 22 luglio 2016 recante disposizioni in materia di integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del Sistema Informativo*), è stata riportata sulla base catastale aggiornata al dicembre 2023 ed eseguita con l'utilizzo di software GIS.

12. ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE 2-2024

La variante al PRG 2-2024 comprende i seguenti elaborati e documenti:

DOCUMENTI

1. Relazione illustrativa (Relazione Usi civici e verifica interferenze con la CSP).
2. Rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'art.20 della LP 15/2015
3. Norme Tecniche di Attuazione di Raffronto
4. Norme Tecniche di Attuazione

ELABORATI CARTOGRAFICI

- Tav. 01_VR Variante 1:2000
- Tav. 02_RF Raffronto 1:2000
- Tav. 03_CSP carta di sintesi pericolosità

13. VARIANTI RELATIVE AL TESTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Come anticipato in premessa, le norme del PRG vigente risultano adeguate alle disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel RUEP. Le modifiche apportate fanno riferimento ad azioni progettuali esclusivamente relative all'ambito dell'area "fornaci" mentre un'altra specifica Variante (Variante 1-2024) si occupa della rimanente porzione di territorio.

La presente Variante, dal punto di vista normativo, incide esclusivamente sugli articoli 19 e 26 delle NTA attuali, introducendo invece i nuovi articoli 18ter e 40ter.

Nuovo articolo 18ter

Si introduce il nuovo articolo per specificare destinazioni e vincoli delle nuove aree produttive locali (zone D2d) dell'area "Fornaci"

Tali modifiche hanno impatto sulla legenda del PRG (viene introdotto in legenda lo specifico riferimento normativo all'art. 18.ter)

Articolo 19

Se ne stralciano le disposizioni che ora sono disciplinate dall'art. 18 ter, lasciando un riferimento alla legge sulle cave per il coordinamento tra i vari livelli di pianificazione.

Articolo 26

nell'articolo delle aree improduttive si introducono puntuali integrazioni a specifica della compatibilità degli interventi delle zone improduttive presenti all'interno dell'area dell'ambito paesaggistico "Fornaci".

Articolo 40ter (nuovo articolo)

Si introduce l'ambito paesaggistico "Fornaci" all'interno del quale viene individuata un'area di riqualificazione paesaggistica. All'interno del presente articolo vengono disciplinate le considerazioni di natura paesaggistica ritenute idonee per l'attuazione degli interventi nella relativa "area di riqualificazione paesaggistica".

Tali modifiche hanno impatto sulla legenda del PRG (viene introdotto in legenda il nuovo perimetro di difesa paesaggistica con riferimento allo SHP Z203_P e all'art. 40ter)

14. MODIFICHE CARTOGRAFICHE

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle singole modifiche cartografiche, con specifico riferimento ai numeri di Variante riportati sull'elaborato TAV.02_RF (Cartografia di Raffronto)

Numero Variante	Destinazione vigente	Destinazione Variante	NOTE
01	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	
02	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	
03	Estrattiva all'aperto	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	
04	Area agricola locale	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	
05	Area agricola di pregio del PUP	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	Adeguamento allo stato dei luoghi
06	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva)	
07	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva)	
08	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area agricola del PUP	Adeguamento allo stato dei luoghi
09	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area agricola di rilevanza locale	
10	Estrattiva all'aperto + 'area bianca'	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva) + Area di difesa paesaggistica	
11	Estrattiva all'aperto	Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva) + Area di difesa paesaggistica	
12	Estrattiva all'aperto	Area agricola di pregio del PUP	Adeguamento allo stato dei luoghi
13	Nessuna destinazione	Viabilità principale esistente	CORREZIONE ERRORE MATERIALE di un'area "vuota" tra il perimetro dell'"area cave" e il perimetro catastale.

15. VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON LA CSP

“Il Piano urbanistico provinciale, approvato nel 2008, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosità come strumento di armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla classificazione del pericolo idrogeologico, per fornire un quadro unitario per la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio rispetto al tema del pericolo.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg.

Con la medesima delibera (allegato C) ha approvato il documento di “Indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità”, rivisto rispetto alla versione vigente sulla base della prima applicazione del predetto stralcio della Carta di sintesi della pericolosità.

La Carta di sintesi della pericolosità e il primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, è entrata in vigore il 2 ottobre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.”¹

L'allegato C della deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020, al paragrafo 8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici, dispone che il servizio urbanistica della PAT acquisisca, mediante apposita conferenza di servizi, i pareri delle strutture competenti rispetto alla verifica preventiva della compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche sotto il profilo idrogeologico.

Legenda - CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'		
Classi di Penalità Con riferimenti alle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 27 maggio 2008, n. 5)		
penalità ordinarie		
	P4 - elevata	art. 15
	P3 - media	art. 16
	P2 - bassa	art. 17
altri tipi di penalità		
	APP - aree da approfondire	art. 18
	PRV - residua da valanga	art. 18
	P1 - trascurabile o assente	art. 18

Estratto legenda della CSP

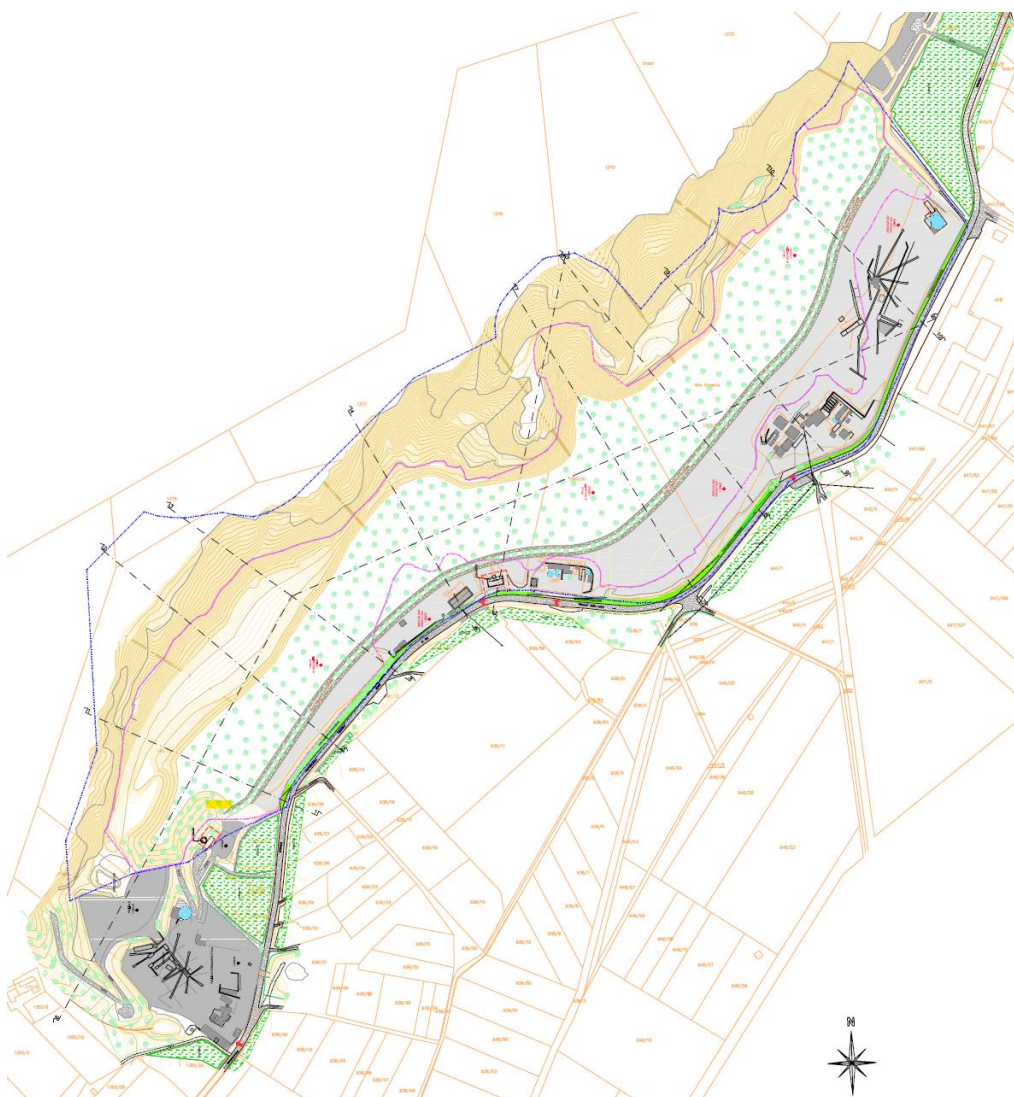
¹ Testo integralmente tratto dal sito internet della PAT al seguente link:
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/carta_pericolosita_/approvazione2020/

Per la valutazione di merito è stato elaborato uno specifico elaborato cartografico (cfr. TAV.03 – CSP_carta di sintesi della pericolosità) nel quale sono rappresentate le singole varianti al piano regolatore e le aree a penalità della CSP. In tabella sono riportate, per ciascuna delle varianti previste dal progetto, la destinazione vigente e la destinazione futura. L'ultima colonna a destra fornisce dei chiarimenti e delle valutazioni rispetto ai contenuti e le finalità delle singole modifiche cartografiche.

Numero Variante	Destinazione vigente	Destinazione Variante	CSP	NOTE CSP	Area
01	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3-P2-P1	L'area risulta prevalentemente in pericolosità bassa o priva di penalità Marginalmente, una zona centrale a monte e una zona a Sud risultano in P3. L'area risulta in "area estrattiva", e in tale ambito, è prevista la realizzazione di opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.	16621
02	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3-P2-P1	L'area risulta prevalentemente in pericolosità bassa o priva di penalità Marginalmente, i bordi a monte risultano in P3. L'area risulta in "area estrattiva", e in tale ambito, è prevista la realizzazione di opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.	53401
03	Estrattiva all'aperto	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3-P2-P1	trattasi dell'attuale area improduttiva "stradasfalti" che già ospita impianti e edifici esistenti (complementari alle attività insediate). Si tratta di una variante che riconosce uno stato di fatto.	13529
04	Area agricola locale	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3	Le norme attuali sulle aree improduttive già consentono un ampliamento del 20% (di fatto limitato al 10% ai sensi dell'art. 4 comma 15 della CSP - cfr. allegato C deliberazione G.P. n. 1630 del 7 settembre 2018 e ss.mm.). Qualsiasi intervento dovrà essere accompagnato da una specifica relazione di compatibilità purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi	1517
05	Area agricola di pregio del PUP	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3		726
06	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttive)	P4-P3-P2-P1	tutte le aree ad elevata pericolosità (P4) sono state destinate ad aree improduttive o aree agricole. Trattasi di un'attribuzione di destinazione che corregge il precedente errore materiale di mancata attribuzione di destinazione del PRG vigente (cartografia bianca).	203407
07	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttive)	P4-P3-P2		87273
08	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area agricola del PUP	P4-P3		2120
09	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area agricola di rilevanza locale	P4-P3-P2		41202
10	Estrattiva all'aperto + 'area bianca'	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttive) + Area di difesa paesaggistica	P4-P3-P2-P1		56982
11	Estrattiva all'aperto	Area a elevata Integrità (Aree Improduttive) + Area di difesa paesaggistica	P4-P3-APP		5104
12	Estrattiva all'aperto	Area agricola di pregio del PUP	P1		138
13	Nessuna destinazione	Viabilità principale esistente	P4-P3-P2	Trattasi di una correzione di errore materiale di un'area "vuota ricompresa tra il perimetro dell' "area cave" e il perimetro del comune catastale. Trattasi di un'attribuzione di destinazione che corregge il precedente errore materiale di mancata attribuzione di destinazione del PRG vigente (cartografia bianca).	1770

Come evidenziato dagli elaborati cartografici e dall'approfondimento eseguito nel presente paragrafo la quasi totalità delle aree delle attuali aree “bianche” sul PRG vigente, nella presente Variante sono destinate ad aree “improduttive” o “agricole”.

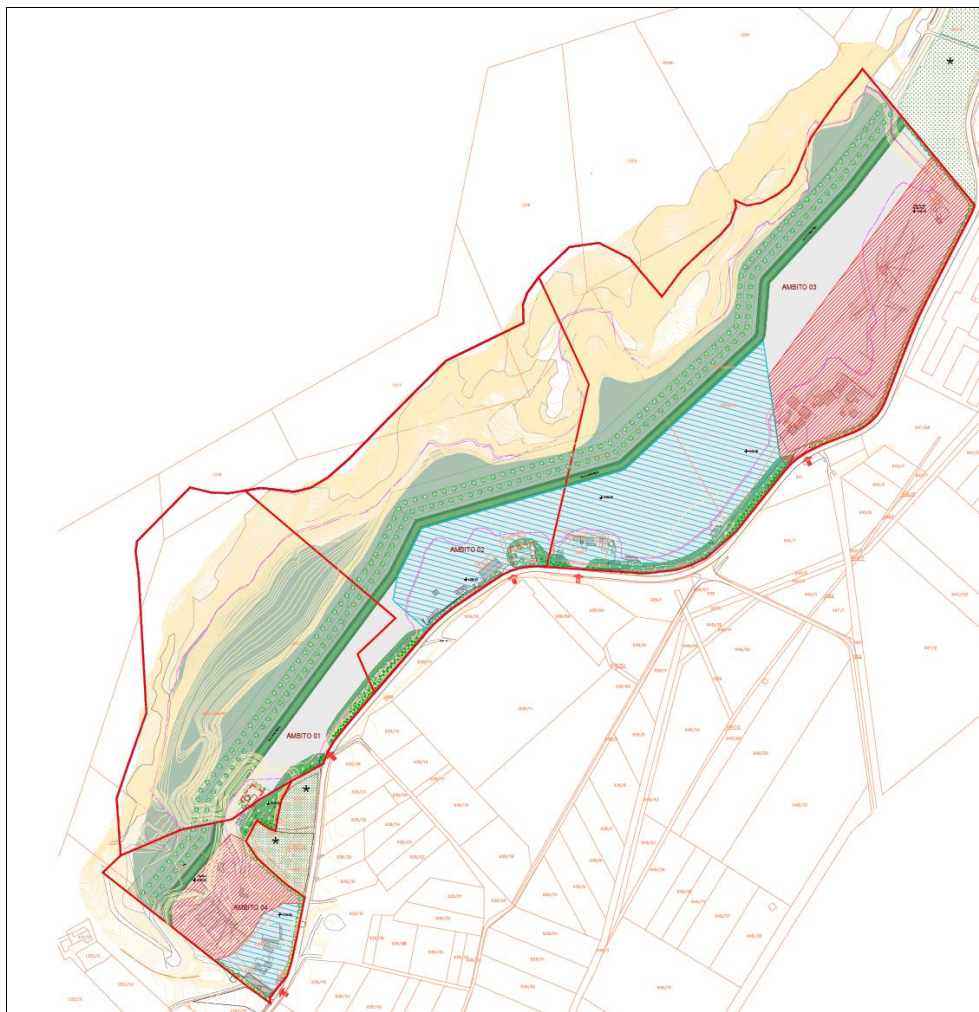
Diverso discorso per le “aree produttive” individuate sulle aree “bianche” dell'attuale PRG, che risultano interne all'area estrattiva “Fornaci” e che presentano limitati ambiti di rischio medio (P3); all'interno di tali aree, il piano di coltivazione infatti, (cfr. progetto Programma Pluriennale di attuazione – PDA), nelle sistemazioni finali da realizzarsi prima della conclusione delle autorizzazioni estrattive, già prevedeva la realizzazione, a tergo della parete rocciosa, di uno specifico tomo di sicurezza, quale opera difensiva specifica atta a ridurre il rischio (vedi estratto sottoriportato).



Si ritiene inoltre utile sottolineare come, tali ambiti rimarranno per molto tempo ancora all'interno delle “aree estrattive” (cfr. capitoli precedenti) per le quali la destinazione ad “area produttiva” risulta

di fatto un'anticipazione in relazione agli esiti dello “Studio Urbanistico Fornaci”. Infatti, se le “zone produttive” interne alle aree estrattive costituiscono una “trasformazione urbanistica” è altresì vero che questa risulta di fatto “sospesa” e non attuabile in quanto collocata in “area estrattiva”, le cui previsioni progettuali già contemplano per l'intero ambito la realizzazione di uno specifico tomo di sicurezza.

Gli stessi esiti dello “Studio Urbanistico Fornaci” la cui presente Variante 2-2024 costituisce lo strumento di formale attuazione, prevedono, in una posizione aggiornata rispetto alla precedente posizione, un tomo di sicurezza. Si annota comunque che, trattandosi di area estrattiva, l'esatta posizione e la conformazione di tale tomo, verrà definita non tanto all'interno della presente Variante, ma piuttosto all'interno delle specifiche previsioni del nuovo progetto di coltivazione. Quest'ultimo infatti risulta un progetto più complesso ed esaustivo che contempla, oltre alle questioni legate alla sicurezza del territorio (CSP), prescrizioni ambientali, prescrizioni di coltivazione e di V.I.A.



Diverso discorso per l'altra "area produttiva" individuata in luogo dell'attuale "area improduttiva (cfr. PRG vigente) posta a Sud dell'area estrattiva "Fornaci" (cfr. ambito Stradasfalti) avente classe di pericolosità di rischio media (P3); tale previsione pare regolarizzare di fatto l'effettiva destinazione dell'area.

16. ADOZIONE DEFINITIVA

A seguito dell'adozione preliminare avvenuta con deliberazione consiliare n. 24 d.d. 23 agosto 2024, sono stati compiuti tutti gli adempimenti di natura amministrativa - burocratica, previsti dagli articoli 37, 38 e 39 della L.P.15/2015. In particolare il PRG in tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione stessa, sono stati depositati a libera visione del pubblico negli uffici comunali, per sessanta giorni consecutivi previo avviso pubblicato il giorno 14/08/2024 all'albo pretorio e nel sito internet del Comune e sul quotidiano Il Corriere del Trentino nell'edizione del 23/08/2024.

569342888 14/08/2024 17:04:05 - Allegato Sist. Esterni 1 (A01)

**Comune di Mezzocorona**

Con la presente si certifica l'inserimento del documento 'Avvisi, manifesti e rende noto del 14/08/2024', avente per oggetto 'AVVISO DI ADOZIONE PRELIMINARE “VARIANTE 2 - 2024 AREE ESTRATTIVE” AL PIANO REGOLATORE GENERALE - ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015.' all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 14/08/2024.

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 60 consecutivi, fino a tutto il giorno 13/10/2024.

ESTRATTO RELATA PUBBLICAZIONE ALBO**ESTRATTO QUOTIDIANO "CORRIERE DEL TRENTINO" DD. 23/08/2024**

Chiunque ha potuto prendere visione degli elaborati e presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse. Contemporaneamente al deposito, il PRG è stato trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio per il previsto parere di verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al Piano Urbanistico Provinciale e alla Comunità

Rotaliana-Königsberg (prot. 9298 dd. 14/08/2024). Precedentemente tutti i documenti di Piano, delibera consiliare compresa, erano stati caricati in via telematica sul GPU della PAT.

Con nota di data 16.12.2024 è pervenuto da parte del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 e 6, della l.p. 04.08.2015, n. 15 - codice Prat. N. 3109 – il verbale della Conferenza di pianificazione n. 26/2024. Il parere è di esito positivo, subordinato al rispetto delle osservazioni ivi formulate per le quali si integra la presente relazione unica di variante. Il Comune deve provvedere all'adozione definitiva della variante al PRG entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di ricezione del Parere del Servizio Urbanistica, e quindi entro il 15 aprile 2025, pena l'estinzione del diritto di procedimento.

17. OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO L'ADOZIONE PRELIMINARE

Conseguentemente all'attuazione dell'adozione preliminare della Variante non sostanziale 2-2024 al PRG di Mezzocorona, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 d.d. 23 agosto 2024, **non** sono pervenute osservazioni durante il periodo di pubblicazione.

18. RISCONTRO OSSERVAZIONI CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE N. 26/2024

I documenti costituenti la variante sono stati adeguati alle prescrizioni e osservazioni formulate in sede di Conferenza di pianificazione. Nel presente paragrafo vengono illustrate e motivate le modifiche apportate con i relativi rimandi alla documentazione modificata/integrate. Le modifiche introdotte sono state rese evidenti e distinte da quelle introdotte in sede di adozione preliminare.

18.1 Modifiche ai contenuti del PUP

Si specifica che la lieve modifica dell'area agricola di pregio rientra tra gli obiettivi del PRG, definiti dall'art. 24 c.3 della L.P. 15/2015, tra i quali vi è la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP.

18.2 Valutazione del piano ai sensi dell'art. 20 della L.P. 15/2015

Si rimanda all'aggiornamento del documento relativo alla rendicontazione urbanistica e valutazione ambientale strategica nel quale sono stati integrati gli aspetti rilevati in sede di conferenza di pianificazione. In particolare:

- Il fattore "rischi naturali" è stato aggiornato in seguito alle modifiche introdotte e agli studi di compatibilità prodotti quali integrazioni all'adozione definitiva;
- In merito alla coerenza con il PUP si è ribadito che la modifica delle aree agricole di pregio rientra nella definizione e precisazione dei perimetri di competenza del PRG non sussistendo pertanto la necessità di provvedere alla compensazione delle aree;

- Lo stato autorizzativo degli impianti esistenti è stato descritto tracciandone lo sviluppo temporale e di estensione
- E' stata rafforzata la motivazione della scelta di localizzazione delle aree produttive di livello locale in corrispondenza di un ambito non indagato dal PTC.

18.3 Usi civici

Il parere relativo ai beni di uso civico verrà nuovamente reso in sede di adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale.

18.4 Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alle osservazioni sugli elaborati cartografici si riporta quanto segue:

- La fascia di rispetto stradale rimane pari a 20m, anche in fregio alle nuove destinazioni produttive, in quanto il PRG all'art.28 delle NTA prevede tale dimensione anche nelle aree destinate all'insediamento.
- E' stata indicata in cartografia la categoria di strada in coerenza all'art.28 delle NTA; relativamente ai perimetri del piano cave si sono presi quelli attualmente presenti nel PRG;
- Sono state adeguati i titoli degli articoli delle NTA in conformità alle denominazioni delle legende delle tavole;

In sede di Variante generale al PRG che è stata adottata con deliberazione n.1 dd. 22.10.2024 del Commissario ad acta (codice pratica 3122) verranno recepite eventuali modifiche ai perimetri dei piani sovraordinati (es. Piano cave). Infatti, in tale variante è stato condotto un ridisegno completo della cartografia in PrgDIG ed eventuali aggiustamenti verranno recepiti e adeguati in sede di adozione definitiva della variante generale, alla quale si rimanda.

18.5 Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sono stati condotti gli studi di compatibilità richiesti dai servizi Bacini Montani e Geologico, che si allegano alla presente variante. Il riscontro alle osservazioni formulate viene riassunto nella seguente tabella. E' opportuno evidenziare come a seguito delle osservazioni sia stata modificata la destinazione della variante n. 9, che ha comportato anche una modifica cartografica.

n. VAR. PRG	Parere Conferenza di Servizi	Risposta - Penalità Torrentizia	Risposta - Penalità Geologiche
1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2	Il Servizio Geologico evidenzia che parte della variante ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi. Pur prendendo atto che l'area ha già di fatto un utilizzo di "carattere produttivo", si richiede ai sensi dell'art. 16 c.4 delle N.d.A. della CSP lo studio di compatibilità in fase di pianificazione, per la valutazione della pericolosità attuale e locale in considerazione del nuovo assetto morfologico estrattivo a monte dell'area stessa. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta in minima parte un'area a penalità P3 della CSP. Ritiene comunque ammissibile la variante in virtù della limitata estensione della variante ricadente in tale area. Richiama, comunque, quanto espresso nell'Allegato C per le 'Aree con penalità trascurabile o assente', ovvero: "per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore".	Come riportato dal commento dei SBM nella Conferenza di Pianificazione <i>"... Ritiene comunque ammissibile la variante in virtù della limitata estensione della variante ricadente in tale area..."</i>	Si rimanda all'apposita relazione geologica a supporto del nuovo piano di coltivazione delle cave inerte calcareo denominata "Casetta 2" - Lotto 3 nel Comune di Mezzocorona (TN).
3	Il Servizio Geologico evidenzia che parte della variante ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi. Pur prendendo atto che l'area ha già di fatto un utilizzo di "carattere produttivo", si richiede ai sensi dell'art. 16 c.4 delle N.d.A. della CSP lo studio di compatibilità in fase di pianificazione, per la valutazione della pericolosità attuale e locale in considerazione del del nuovo assetto morfologico estrattivo a monte dell'area stessa. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali individuata a penalità P3 dalla CSP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici della D.d.G.P. 379 d.d. 18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di <u>uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione</u>. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale.	Si allega studio di compatibilità relativo al rio Batol, dove ai fini della compatibilità delle varianti proposte si prescrive di prevedere una riprofilatura del canale del Batol. Inoltre, si prescrive di prevedere l'estubo del Batiol, nel tratto intubato posto al di sotto dell'impianto di lavorazione dell'impresa Stradasfalti SRL.	Si allega lo studio di compatibilità relativo alla medesima area di variante n°3.
4	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali individuata a penalità P3 dalla CSP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici della D.d.G.P. 379 d.d. 18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di <u>uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione</u>. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale.	Si allega studio di compatibilità relativo al rio Batol, dove ai fini della compatibilità delle varianti proposte si prescrive di prevedere una riprofilatura del canale del Batol. Inoltre, si prescrive di prevedere l'estubo del Batiol, nel tratto intubato posto al di sotto dell'impianto di lavorazione dell'impresa Stradasfalti SRL.	Di competenza idraulica, si rimanda alla valutazione penalità torrentizia

5	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali individuata a penalità P3 dalla CSP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici della D.d.G.P. 379 d.d. 18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di <u>uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione</u>. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale.	Si allega studio di compatibilità relativo al rio Batol, dove ai fini della compatibilità delle varianti proposte si prescrive di prevedere una riprofilatura del canale del Batol. Inoltre, si prescrive di prevedere l'estubo del Batol, nel tratto intubato posto al di sotto dell'impianto di lavorazione dell'impresa Stradasfalti SRL.	Di competenza idraulica, si rimanda alla valutazione penalità torrentizia
6	Il Servizio Geologico rileva che la nuova proposta di modifica prevede l'inserimento di un'area ad elevata integrità, pertanto, si ritiene la variante maggiormente tutelante ai fini della pericolosità gravante sull'area: questa infatti è molto estesa e rientra all'interno del Piano Cave. Inoltre, è classificata a Penalità P3 e P4 per criticità da crolli rocciosi, in relazione anche alla conformazione stessa del versante roccioso e dei fronti di cava in attività. Si ricorda tuttavia che, secondo la normativa vigente, in area P4 è ammessa l'attività estrattiva, ma non è ammessa attività di lavorazione del materiale cavato. Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante è interessata in gran parte da aree con importanti criticità di natura alluvionale individuate a penalità P4 e APP dalla CSP. Ritiene la variante ammissibile sulla base delle considerazioni esposte dal Servizio Geologico di cui condivide i contenuti. Sottolinea, comunque, che qualsiasi intervento/utilizzo dell'area deve essere conforme alle disposizioni normative di riferimento della CSP e alle criticità idrauliche.	Come riportato dal commento dei SBM nella conferenza di pianificazione "...<i>Ritiene la variante ammissibile sulla base delle considerazioni esposte dal Servizio Geologico di cui condivide i contenuti...</i>"	Come riportato dal commento della conferenza di pianificazione "...<i>Ritiene la variante maggiormente tutelante ai fini della pericolosità...</i>". E' stata modificata la norma di attuazione stralciando la possibilità di lavorazione del materiale nelle aree ad elevata integrità.
7	Il Servizio Geologico rileva che la nuova proposta di modifica prevede l'inserimento di un'area ad elevata integrità, pertanto, si ritiene la variante maggiormente tutelante ai fini della pericolosità gravante sull'area: questa infatti è molto estesa e rientra all'interno del Piano Cave. Inoltre, è classificata a Penalità P3 e P4 per criticità da crolli rocciosi, in relazione anche alla conformazione stessa del versante roccioso e dei fronti di cava in attività. Si ricorda tuttavia che, secondo la normativa vigente, in area P4 è ammessa l'attività estrattiva, ma non è ammessa attività di lavorazione del materiale cavato. Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante è interessata in gran parte da aree con importanti criticità di natura alluvionale individuate a penalità P4 e APP dalla CSP. Ritiene la variante ammissibile sulla base delle considerazioni esposte dal Servizio Geologico di cui condivide i contenuti. Sottolinea, comunque, che qualsiasi intervento/utilizzo dell'area deve essere conforme alle disposizioni normative di riferimento della CSP e alle criticità idrauliche.	Come riportato dal commento dei SBM nella conferenza di pianificazione "...<i>Ritiene la variante ammissibile sulla base delle considerazioni esposte dal Servizio Geologico di cui condivide i contenuti...</i>"	Come riportato dal commento della conferenza di pianificazione "...<i>Ritiene la variante maggiormente tutelante ai fini della pericolosità...</i>". E' stata modificata la norma di attuazione stralciando la possibilità di lavorazione del materiale nelle aree ad elevata integrità.

8	Il Servizio Bacini montani prende atto del riconoscimento dello stato dei luoghi; tuttavia, evidenzia che la variante ricade in parte in area molto critica per fenomeni alluvionali, individuata a penalità P4 dalla CSP e, pertanto, soggetta alla disciplina dell'art. 15 delle N.d.A. della CSP. Per la parte di variante esterna all'area a penalità P4 richiama, comunque, quanto riportato per la var. 2. Il Servizio Geologico prende atto dello stato dei luoghi (agricola), tuttavia essendo l'area classificata a Penalità P3 per crolli rocciosi, si chiede che sia posto un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, ai fini di non incrementarne il carico antropico o dei beni esposti a pericolo.	Di competenza del geologo	Sulla scorta del parere del Servizio Geologico che prende atto dello stato dei luoghi (area agricola), essendo l'area classificata a Penalità P3 per crolli rocciosi, si introduce in tale area un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, ai fini di non incrementarne il carico antropico o dei beni esposti a pericolo. Si veda l'introduzione dell' art. 20 quater nelle NTA del PRG
9	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante è classificata a Penalità P3 e P4 per crolli rocciosi. La nuova destinazione proposta prevede la trasformazione dell'area in agricola. In considerazione quindi del possibile utilizzo del suolo e dell'estensione dell'area, si rimanda al rispetto dell'art. 16 c.4 che richiede il supporto dello studio di compatibilità in fase di variante urbanistica. Lo studio, in particolare, dovrà essere elaborato sulla base anche del nuovo assetto morfologico estrattivo a monte dell'area stessa, programmando e preordinando una possibile configurazione morfologica finale che dovrà risultare compatibile con l'assetto delle eventuali attività presenti nell'area. In alternativa allo studio di compatibilità, si suggerisce all'Amministrazione una destinazione maggiormente tutelante quale elevata integrità o bosco. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P4 della CSP, e pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d. 18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di <u>uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione</u>. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale. Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P. 11/2007.	E' stata modificata la destinazione ad Area ad elevata integrità.	E' stata modificata la destinazione ad Area ad elevata integrità.

10	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area in variante, pur gravata da una penalità P3 per crolli rocciosi, prevede l'inserimento di una elevata integrità, pertanto maggiormente tutelante ai fini dell'esposizione al pericolo. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali individuata attualmente a penalità P4 dalla CSP; è in corso un aggiornamento cartografico per l'area in oggetto che porterà ad una parziale depenalizzazione dell'area. L'area rimane comunque interessata da pericolosità alluvionale per la presenza degli impluvi di versante. La variante proposta prevede una destinazione che si ritiene ammissibile e migliorativa rispetto allo stato attuale ('elevata integrità'); si sottolinea, comunque, che qualsiasi intervento/utilizzo dell'area deve essere conforme alle disposizioni normative di riferimento della CSP e alle criticità idrauliche.	Si allega studio di compatibilità relativo ai rii che interessano l'area in variante, dove ai fini della compatibilità si prescrive la realizzazione di un tomo protezione, poco più a valle del reticolo A0A1A30001, al fine di proteggere l'area produttiva posta alle pendici del versante della piana di Kraun	Come riportato dal commento della conferenza di pianificazione il Servizio Geologico "...evidenzia che l'area in variante, pur gravata da una penalità P3 per crolli rocciosi, prevede l'inserimento di una elevata integrità, pertanto maggiormente tutelante ai fini dell'esposizione al pericolo...."
11	Il Servizio Bacini montani prende atto della variante che si configura migliorativa, in termini di esposizione alla pericolosità idraulica, rispetto al vigente. Tuttavia, sottolinea che l'area è critica per fenomeni alluvionali (P4, P3 e APP della CSP).	Si allega studio di compatibilità relativo al rio Batol, dove ai fini della compatibilità delle varianti proposte si prescrive di prevedere una riprofilatura del canale del Batol. Inoltre, si prescrive di prevedere l'estubo del Batiol, nel tratto intubato posto al di sotto dell'impianto di lavorazione dell'impresa Stradasfalti SRL.	Di competenza idraulica, si rimanda alla valutazione penalità torrentizia
12	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
13	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO

18.6 Disciplina urbanistica commerciale

E' stato corretto il refuso relativo al rimando dell'art. 33 delle NTA del PUP.

Non si ritiene opportuno precisare in norma il divieto di insediamento di esercizi commerciali in quanto sono già definite in maniera esclusiva le attività che sono insediabili e pertanto la disposizione diventerebbe ripetitiva e porterebbe a poter essere interpretata in maniera inversa per altre tipologie di destinazioni non menzionate tra quelle vietate.

Riguardo le osservazioni sulla Sezione IV delle NTA – non essendo incidenti sull'oggetto della variante - verranno recepite in sede di adozione definitiva della Variante generale al PRG che è stata adottata con deliberazione n.1 dd. 22.10.2024 del Commissario ad acta (codice pratica 3122). Tale variante prevede una revisione generale di tutta la norma di attuazione.

18.7 Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

A seguito delle osservazioni formulate dalla conferenza sono state modificate le norme di attuazione allegate alla presente relazione nella quale sono state distinte le modifiche introdotte con l'adozione definitiva che in seguito si riassumono:

- È stata specificata la fattispecie di “riordino sostanziale complessivo degli impianti” indicando tra questi interventi quelli di demolizione e ricostruzione degli impianti e della copertura di interi cicli produttivi.
- E' stata introdotta un'altezza massima per gli impianti e i silos;
- E' stata stralciata la possibilità di realizzare depositi e coperture nelle aree ad elevata integrità
- E' stato introdotto l'art. 20quater per definire le aree agricole di pregio con vincolo di inedificabilità per la variante n. 8
- Sono state disciplinate e specificate le modalità di realizzazione degli accessi e dei posti auto al di sotto dei tomi paesaggistici al fine di non inficiare l'efficacia del verde lineare di protezione
- E' stata disciplinata l'altezza massima dei tomi di protezione interni all'area produttiva. In particolare, è stata introdotta un'altezza pari a quella ammessa per i fabbricati in modo che da qualsiasi visuale gli stessi siano contenuti entro tale limite, non superando ulteriormente quello degli impianti e rendendo perciò tutelato lo stacco netto tra la pianura e la parete rocciosa del monte. Nella figura sottostante è possibile vedere un estratto dalla simulazione fotografica della situazione a fine coltivazione dell'area di proprietà privata, dove sono apprezzabili i rapporti dimensionali delle opere disciplinate nella presente variante.



19. ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE 2-2024 - ADOZIONE DEFINITIVA

La variante al PRG 2-2024 – adozione definitiva comprende i seguenti elaborati e documenti:

DOCUMENTI

1. Relazione illustrativa.
2. Rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'art.20 della LP 15/2015
3. Norme Tecniche di Attuazione di Raffronto
4. Norme Tecniche di Attuazione
5. Relazione usi civici
6. Relazione geologica - Nuovo piano di coltivazione della cava di inerte calcareo denominata "Casetta 2" - Lotto 3
7. Relazione geologica - All.2 Studio idraulico - Nuovo piano di coltivazione della cava di inerte calcareo denominata "Casetta 2" - Lotto 3
8. Studio geologico dei versanti rocciosi adiacenti il tratto della s.p. 11 in località Maso Nuovo
9. Verifica di compatibilità - Rio Batol
10. Verifica di compatibilità - Rio A0A1A30001 e Rio A0A1A30006

ELABORATI CARTOGRAFICI

- Tav. 01_VR Variante 1:2000
- Tav. 02_RF Raffronto 1:2000
- Tav. 03_CSP carta di sintesi pericolosità

20. OSSERVAZIONI ALL'ADOZIONE DEFINITIVA – RISCONTRO

Con nota prot. PAT 0533392 dd. 03/07/2025 sono state formulate delle osservazioni all'adozione definitiva da parte del Servizio urbanistica richiedendo integrazioni e modifica degli elaborati. Nel presente paragrafo e nei successivi vengono illustrate le modifiche apportate alla norma e agli studi di compatibilità in fase di pianificazione.

Con riferimento all'autovalutazione (art. 20 L.P. 15/2015), al parere del servizio Gestione strade, di APPA, del Servizio Foreste, del Servizio prevenzione rischi non sono stati mossi rilievi.

E' stato corretto l'indice delle norme di attuazione nell'elaborato relativo al testo coordinato.

Gli elementi di maggiore criticità che sono stati rilevati riguardavano principalmente gli studi di compatibilità allegati alla variante, con riferimento alle osservazioni del Servizio Bacini Montani e

del Servizio Geologico in relazione agli aspetti di competenza. Il Comune e i professionisti incaricati si sono confrontati con i servizi di merito al fine di elaborare le integrazioni alla documentazione presentata.

Gli elaborati sono stati innanzitutto rapportati sulle varianti urbanistiche inserite nel presente progetto di piano e sono stati eliminati riferimenti a studi non pertinenti alla variante stessa in quanto non richiesti a seguito dell'adozione preliminare.

Gli studi di compatibilità sono stati pertanto riassunti nei seguenti 3 documenti:

1. Studio di compatibilità per penali crolli alla variante n. 02 a firma del dott. geol. Claudio Valle
2. Studio di compatibilità per penali crolli alla variante n. 03 a firma del dott. geol. Emilio Perina
3. Studio di compatibilità per penali torrentizia alle varianti n. 03-04-05-11 a firma del dott. Mirco Baldo

In linea generale si evidenzia è stato introdotto l'ultimo comma all'art. 18 ter delle NTA con la finalità di rimarcare un diretto rimando alle conclusioni degli studi di compatibilità, subordinando l'esecuzione degli interventi edilizi all'osservanza delle soluzioni di mitigazione del rischio previste e puntualmente illustrate negli studi. Tale disposizione assume un ruolo rafforzativo e di tutela, anche in considerazione della naturale evoluzione morfologica delle aree interessate, connessa al progressivo avanzamento della coltivazione del giacimento minerario.

Con puntuale riferimento alle osservazioni formulate si riscontra quanto segue:

Servizio Bacini Montani

“Varianti 3 – 4 - 5”

Lo studio è stato integrato con le soluzioni progettuali di massima degli interventi di mitigazione del rischio valutandone la fattibilità e l'efficacia anche in relazione allo studio di compatibilità geologico. Si rimanda pertanto allo studio di compatibilità per penali torrentizia alle varianti n. 03-04-05-11 a firma del dott. Mirco Baldo.

“Varianti 6 - 7”

Nessuna osservazione. Si conferma lo stralcio della possibilità di lavorazione del materiale nelle aree ad elevata integrità. In tali aree è stato inoltre modificato l'art. 26 delle NTA limitando gli interventi sugli insediamenti esistenti alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di impedire l'incremento di carico antropico e di pericolosità.

“Variante 8”

Nessuna osservazione. Si conferma l'introduzione del vincolo di inedificabilità.

“Variante 10”

Lo studio precedentemente presentato è stato stralciato in quanto non pertinente per la destinazione di zona di cui alla variante in oggetto. Il documento non fa più parte degli elaborati di variante.

“Variante 11”

Si veda quanto indicato per la variante n. 3.

Servizio geologico

“Variante 2”

Si rimanda allo studio di compatibilità per penalità crolli alla variante n. 02 a firma del dott. geol. Claudio Valle, dove è stata superata la differenziazione delle attività da svolgere nell'area produttiva, prevedendo – invece – le misure di mitigazione necessarie alla trasformazione a destinazione produttiva, quale quella di estendere ad est del piede di valle del tomo una copertura che intercetti le traiettorie sopraggiungenti prima dell'impatto al suolo. Tale nuova soluzione è alternativa alle 3 proposte dal Servizio Geologico nella nota di richiesta integrazioni, è direttamente legata all'ultimo comma dell'art. 18 ter che subordina qualsiasi intervento edilizio – e quindi anche la realizzazione delle baie e copertura degli inerti – alla previa realizzazione delle opere di mitigazione del rischio (vallotomo e copertura).

“Variante 3”

Si rimanda allo studio di compatibilità per penalità crolli alla variante n. 03 a firma del dott. geol. Emilio Perina, dove sono stati eliminati i riferimenti non pertinenti e relativi alle aree ad elevata integrità (punto b della nota), sono stati chiariti i riferimenti alle varie aree oggetto di indagine (punti a, c, d della nota) e sono state indicate le future correlazioni con le progettazioni di cava (punto e della nota).

Con riferimento ai tomi paesaggistici è stata inserita in norma nell'art. 40 ter la previsione di progettare e realizzare dette opere anche con riferimento alla mitigazione del rischio crolli nei confronti della sede stradale.

21. ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE 2-2024 – OSSERVAZIONI ALL'ADOZIONE DEFINITIVA

La variante al PRG 2-2024 – adozione definitiva, a seguito delle osservazioni pervenute con prot. PAT 0533392 dd. 03/07/2025 si compone per intero dei seguenti elaborati e documenti. Sono stati evidenziati i documenti integrati/modificati in seguito alle osservazioni.

DOCUMENTI

1. Relazione illustrativa.
2. Rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'art.20 della LP 15/2015
3. Norme Tecniche di Attuazione di Raffronto
4. Norme Tecniche di Attuazione
5. Relazione usi civici
6. Studio di compatibilità per penali crolli alla variante n. 02 a firma del dott. geol. Claudio Valle
7. Studio di compatibilità per penali crolli alla variante n. 03 a firma del dott. geol. Emilio Perina
8. Studio di compatibilità per penali torrentizia alle varianti n. 03-04-05-11 a firma del dott. Mirco Baldo

ELABORATI CARTOGRAFICI

- Tav. 01_VR Variante 1:2000
- Tav. 02_RF Raffronto 1:2000
- Tav. 03_CSP carta di sintesi pericolosità